

Publicato il 13/02/2023

N. 00___/2023
REG.PROV.CAU.
N. 0___/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale : ___ del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato **Claudia Caradonna**, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Ufficio Concorsi e Contenzioso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina di esclusione f.nr. ____ CC di prot. datata ____ 2023, con
la quale il Direttore Generale del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Concorsi e Contenzioso ha disposto l'esclusione del ricorrente dal
“Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri
in ferma quadriennale” per mancanza del requisito di cui all'art. 635,
comma 1, lettera i) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell'Ordinamento Militare) e di cui all'art. 2, comma 4, lettera e) del bando di concorso;

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, comma 4, lett e) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che “abbiano tenuto condotta incensurabile”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 635, comma 1, lettera i) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), nella parte in cui prevede che per il reclutamento nelle Forze Armate occorre aver tenuto condotta incensurabile;

- nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- l'adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l'esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di

- attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;
- il pregiudizio allegato, data anche la presenza di elementi deduttivi aventi un minimo di contestualizzazione temporale e di concretezza – avendo il ricorrente superato le precedenti prove del concorso per cui è causa, prima che ne fosse disposta la gravata esclusione, ed essendo ancora *in itinere* le successive fasi concorsuali -, acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri dell'estrema gravità e urgenza, e impedisce al ricorrente il conseguimento della pronta tutela cautelare da parte del Collegio;
 - nelle more della decisione del Collegio è opportuno mantenere la *res adhuc integra*”;
 - conseguentemente, sussistono i presupposti di cui all'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.), ai fini dell'ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente alle successive fasi concorsuali della procedura;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Per la trattazione collegiale è fissata la camera di consiglio del ___ marzo 2023.

Il presente decreto sar eseguito dall'Amministrazione ed depositato presso la Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 13 febbraio 2023.

Il Presidente ff
Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.